



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 23/04/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTITRÉ** del mese di **APRILE** alle ore **16,12**, in modalità videoconferenza, giusto quanto stabilito con decreto sindacale n. 1 del 01/04/2020, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

I consiglieri intervengono in modalità videoconferenza tramite la piattaforma Go To Meeting.

Risultano presenti all'appello nominale:

IL SINDACO Marco Lampis;

CONSIGLIERI PRESENTI

AGUS DANILO
CARTA PAOLO
LAI ALESSANDRO
LAI ANTONIO
LOCCI MAURO
PISANU MICHELE

ROSAS JOHNNY
SPANO SANDRA RITA
USALA LAURA

CONSIGLIERI ASSENTI

PRASCOLU NICOLA

ZEDDA FILIPPO ANDREA

Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13

totale presenti n. 10

Consiglieri in carica n. 11 oltre il Sindaco, totale n. 12

totale assenti n. 2

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è la piattaforma Go To Meeting per conferenze virtuali.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L. 27.12.2019 n. 160, istitutiva della nuova IMU, disciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale, limitatamente ad alcuni atti fondamentali;

Preso Atto che è di competenza del Consiglio comunale l'adozione delle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 748 e segg., della L. 160/2019, che conferma la competenza consiliare all'adozione delle relative aliquote già sancita in materia di IMU dall'art. 8, co. 7, del D. Lgs. 23/2011 e, in materia di Ici, dall'art. 1, co. 156, della L. 296/2006 la quale, modificando l'art. 6, co. 1 del D. Lgs. 504/1992, attribuiva al Consiglio comunale la competenza ad adottare le aliquote ICI;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visti:

- L'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- L'articolo 172, comma 1, lettera c) dello stesso D.lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- L'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il quale, al comma 3-bis dell'art.106, prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione per i comuni al 31.01.2021, ulteriormente prorogato, con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, al 31.03.2021 ed infine, ulteriormente prorogato al 30.04.2021 con il D.L. n. 41 del 22.03.2021 (c.d. decreto Sostegni);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2021, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 27.12.2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi da 738 a 783 dell'articolo 1, esercitando comunque le proprie prerogative;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, co. 754, della L. 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Preso Atto, in particolare, dell'art. 1, co. 750, della L. 160/2019, che fissa nello 0,1 per cento l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 stabilendo, altresì, che i comuni possano ridurla fino all'azzeramento;

Considerato, altresì, che su decisione del singolo comune, ai sensi dell'art. 1, co 741, lett. c) punto 6), può essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 1, co. 758, della L. 160/2019, sono esenti dall'imposta, tra gli altri, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e pertanto anche i terreni agricoli del comune di Escalaplano;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla L. 160/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 08.04.2020;

Visto, in particolare, l'art. 8 del sopra richiamato Regolamento, intitolato "Agevolazioni", che prevede una riduzione di aliquota, da deliberare annualmente, a favore una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E., a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

Visto, altresì, l'art. 1, co. 48, della L. 178/2020, che dispone che: "*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ... omissis*";

Ritenuto di dover determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, una aliquota pari alla metà di quella dovuta per gli altri fabbricati, al fine di equiparare l'agevolazione prevista dal Regolamento comunale a quella prevista dalla legislazione statale a favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 48, della L. 178/2020;

Dato Atto che a norma dell'art. 13, commi 13 - bis e 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamato l'art. 1, comma, 756, della L. 160/2019, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;

Preso Atto, altresì, che, sempre ai sensi dell'art. 1, comma, 756, della L. 160/2019, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Richiamata, a tal proposito, la comunicazione del dipartimento delle Finanze del 23.03.2021, pubblicata nel sito del MEF, dipartimento delle finanze, secondo la quale anche per il 2021 il Comune potrà approvare la delibera delle aliquote IMU senza particolari formalità, visto che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che deve individuare l'elenco delle aliquote deliberabili dal Comune e che pertanto si conferma quanto già scritto nella risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020, ovvero che, fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 756, legge 160/2019, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire con le stesse modalità del passato;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Presidente, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	N. 10;
VOTI FAVOREVOLI	N. 10;
CONTRARI	N. /;
ASTENUTI	N. /;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica:

- ALIQUOTA DI BASE PER IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, IVI COMPRESSE LE AREE FABBRICABILI (Art. 1, c. 754 L. 160/2019): **0,86 PER CENTO**, da applicare a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell'art. 1, legge 160/2019;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI DI LUSO - Cat. A/1, A/8, A/9 - (Art. 1, c. 748 L. 160/2019) – **0,5 PER CENTO**, cui si applica la detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. 160/2019;
- ALIQUOTA PER UNA UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E., a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso: **0,43 PER CENTO**;
- ALIQUOTA PER UNA UNITÀ IMMOBILIARE a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: **0,43 PER CENTO**;
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI a uso strumentale – cat. D/10 (Art. 1, c. 750 L. 160/2019): **0,0 PER CENTO**;
- ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE alla vendita (Art. 1 c. 751 L. 160/2019): **0,25 PER CENTO**;

- ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI GRUPPO CATASTALE D (Art. 1 c. 753 L. 160/2019): **0,86 PER CENTO**.

Di prendere atto che i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1, co. 758, della L. 160/2019, sono esenti dall'imposta in quanto comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Di dare altresì atto:

- **Che** tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- **Che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché al Regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di demandare al Servizio Finanziario e Tributi tutti gli adempimenti previsti di cui ai commi 755, 757 e 767 dell'art. 1 della legge 27.12.2019 n. 160.

Con separata e successiva votazione, e all'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/00.

Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Mattei

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **30/04/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei

Escalaplano li 30/04/2021

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno **23/04/2021**:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;
- Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei